

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 ottobre 2017, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 giugno 2017, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 luglio 2017, dove ha acquisito il n. 263 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 agosto 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 maggio 2014, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la modifica alla legge regionale n. 18 del 2012 si rende necessaria a seguito di alcune problematiche insorte a livello applicativo.

La proposta di modifica abroga il comma 4 dell'articolo 4, al fine di risolvere le problematiche applicative che si trovano ad affrontare nuove Unioni di Comuni che subentrano in convenzioni nelle quali è capofila un Comune e con il quale la costituenda unione trova conveniente mantenere il rapporto associativo, soprattutto nei casi in cui il Comune capofila risulta di maggiori dimensioni ed è strutturato per fornire i servizi associati in modo adeguato.

Si evidenzia che lo scopo della proposta abrogativa è, in realtà, quello di incidere sulla seconda parte del comma 4, dell'articolo 4 ed in particolare sulla locuzione “a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'unione”.

Ne consegue, peraltro, anche l'abrogazione della restante parte del comma in esame, stante che la facoltà lì disciplinata (“Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni”) è già prevista dalla legislazione nazionale e più precisamente, dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, norma attualmente vigente e non interessata, per la parte che qui rileva, dalle recenti riforme in tema di autonomie locali.

Nella seduta del 30 agosto 2017 la Prima Commissione consiliare ha svolto i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Il Veneto del Fare-Flavio Tosi, Area Popolare Veneto, Movimento 5 Stelle e della componente politica “Articolo 1-Movimento democratico e progressista” del Gruppo Misto.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadre è soppresso/abrogato):

“Art. 4 - Unione di comuni.

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 3 può essere attuato mediante unione di comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.

2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.

3. Lo statuto dell'unione di comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.

[4. Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato.]

5. L'unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l'unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'unione del personale comandato o trasferito.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e strumentali